Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1071.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . Pag. 2131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1072.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . Pag. 2132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1073.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . . Pag. 2132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1074.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . Pag. 2133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.
Autorizzazione alla coniazione ed emissione di una moneta d'argento da L. 500 per celebrare il bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone . . . Pag. 2133

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 15 marzo 1982.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . . Pag. 2134

Ministero del tesoro

DECRETO 1° febbraio 1982.
Determinazione del tasso da assumere come base, per l'anno 1982, ai fini del calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane . . . Pag. 2134

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 marzo 1982.
Assoggettamento della S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T., in Termoli, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . Pag. 2135

Ministero della marina mercantile

DECRETO 1° marzo 1982.
Classificazione, ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa, dei residui della lavorazione del caprolattame in soluzione acquosa . . . Pag. 2135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Scioglimento della amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 2136

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. Unitas, in S. Antimo . . . Pag. 2136
Autorizzazione alla Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio caseifici sociali », in Modena, all'ampliamento del magazzino generale ivi esercitato Pag. 2136

Ministero dei trasporti: Nomina di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile . . . Pag. 2136

Ministero dell'interno: Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Anfo Prillit » . . . Pag. 2136

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 2137

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del commercio con l'estero: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di capo ufficio cifra e telegrafo, coadiutore e agente tecnico . . . . Pag. 2139

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di bracciante agricolo presso la seconda Università degli studi di Roma. Pag. 2139

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova Pag. 2141

Concorsi a posti di tecnico laureato e di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 2141

Concorso a sessanta posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 2141

REGIONI

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. **1.**
Modifiche alle leggi regionali 5 marzo 1975, n. 23 e 15 luglio 1976, n. 22 . . . . Pag. 2142

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. **2.**
Interventi aggiuntivi nei settori della bonifica e delle opere di miglioramento fondiario . . . . . . Pag. 2142

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. **3.**
Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione - Norme di funzionamento . . . . Pag. 2142

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1981, n. **43.**
Interventi straordinari a favore dei comuni per attività socio-assistenziali . . . . Pag. 2144

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. **44.**
Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 38 . . . . Pag. 2144

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1071.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 è modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 550, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo concernente l'istituzione di una scuola diretta a fini speciali per tecnici infettivologi:

Art. 551. — La scuola, istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ha lo scopo di preparare tecnici intermedi fra il medico da un lato ed il tecnico-diplomato-infermiere specializzato, dall'altro.

La scuola avrà sede presso l'istituto di clinica delle malattie infettive che metterà a disposizione tutte le attrezzature didattiche e scientifiche necessarie, oltre che i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola.

La durata del corso di studi è di due anni.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore sarà coadiuvato nelle discussioni in ordine al funzionamento della scuola da un consiglio della scuola, organismo collegiale di cui faranno parte di diritto cinque docenti della scuola di specializzazione in malattie infettive facenti parte dell'organico di malattie infettive.

Possono essere ammessi alla scuola allievi di sana costituzione in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'iscrizione all'Università.

Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno di corso della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato anno per anno dal rettore su proposta del direttore della scuola. Tale numero non potrà essere superiore a quindici.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1951, n. 1551.

L'importo dei contributi speciali per biblioteche e per spese di laboratorio, di esercitazioni e riscaldamento è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);

2) epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale);

3) tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale);

4) igiene ambientale con particolare riguardo alla ecologia;

5) profilassi diretta delle malattie infettive;

6) vaccinazione e campagne di vaccinazione di massa;

7) chemioprofilassi nella lotta contro le malattie infettive tropicali e non tropicali.

2° *Anno*:

8) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);

9) epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale);

10) tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale);

11) diagnostica microbiologica, virologica e parassitologica;

12) educazione e legislazione sanitaria nazionale ed internazionale;

13) clinica delle malattie tropicali.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno.

Nel caso in cui non abbiano superato gli esami del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto agli obblighi previsti.

L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1072.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 407, relativo alla scuola di specializzazione in patologia generale, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1073.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1741, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il sesto comma dell'art. 124, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 809, relativo alla scuola di specializzazione in microbiologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1074.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di patologia dell'apparato locomotore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.

Autorizzazione alla coniazione ed emissione di una moneta d'argento da L. 500 per celebrare il bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento commemorativa del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete di argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o in meno	Legale gr	Tolleranza in più o in meno
Argento	500	29	835	3	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: Profilo Laureato di Publio Virgilio Marone; legenda circolare: « Repubblica Italiana - P. Vergilius M. - MM post annos ».

Nel rovescio: Al centro un albero, simbolo della fertilità; ai lati le figure affrontate di un bue, che rappresenta il lavoro nei campi, e di un cavallo, simbolo della poesia epica, sulla sinistra del piano « 19 A.C. »; sulla destra « 1981 »; nell'esergo « L. 500 »; al di sotto « R ».

Il contorno della moneta reca in rilievo la scritta « Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, è stabilito in L. 250.000.000 pari a n. 500.000 pezzi.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 37

(905)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 marzo 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotonenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati, al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 261/82 della Commissione del 2 febbraio 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 27 del 4 febbraio 1982 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella C.E.E. dei prodotti tessili della categoria 26 originari della Corea del Sud;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di abiti interi, tessuti ed a maglia per donna, ragazza e bambini (V.D. 60.05 cod. stat. da 450 a 480; V.D. 61.02 cod. stat. da 480 a 540), originari della Corea del Sud è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'allegato II alla circolare n. 44/81 prot. n. 672628 del 3 dicembre 1981 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(1464)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1982.

Determinazione del tasso da assumere come base, per l'anno 1982, ai fini del calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1981, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 248, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane veniva fissato nella misura del 21,50 per cento annuo posticipato;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del suddetto tasso di interesse per l'anno 1982 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1982, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è confermato per l'anno 1982 nella misura del 21,50 per cento annuo posticipato.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1982
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 26

(1371)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T., in Termoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 2 febbraio 1982, con cui il tribunale di Larino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T., con sede in Termoli, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, con sede in Termoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Landra;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T., quale società collegata con la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T., con sede in Termoli, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Luigi Landra, nato a Seregno il 1° maggio 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1465)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° marzo 1982.

Classificazione, ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa, dei residui della lavorazione del caprolattame in soluzione acquosa.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Ritenuto opportuno procedere alla classificazione dei « residui della lavorazione del caprolattame », in esito a quanto comunicato dalla capitaneria di porto di Manfredonia, circa la necessità da parte della società Chimica Dauna di Monte S. Angelo di smaltire tali residui scaricandoli in mare libero;

Considerato che la classifica dei « residui » di cui sopra viene effettuata esclusivamente ai fini del loro trasporto marittimo alla rinfusa;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa, il seguente prodotto dev'essere inserito nell'elenco allegato *C* alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi) »:

denominazione: residui della lavorazione del caprolattame in soluzione acquosa, il cui contenuto secco ha la seguente composizione:

esaidrobenzoato sodico dal 17,8 % al 18,3 %;

E-amminocapronato sodico N-esaidrobenzoile dall'8 % al 10 %;

E-amminocapronato sodico dall'8 % all'8,3 %;

sale sodico dell'acido cicloesan carbossisolfonico dal 38,7 % al 43,3 %;

solfato sodico dall'1,6 % al 3 %;

cloruro sodico dall'11,3 % al 12 %;

soda caustica dal 14,3 % al 18,3 %;

ammoniaca 0,5 %;

classifica: liquidi non infiammabili, né combustibili, né tossici, aventi azione caustica sulle mucose e sulla pelle, con contenuto di ammoniaca che non superi lo 0,5 %;

mezzi di protezione individuale per i membri dell'equipaggio addetti alla rete di movimentazione dei « residui »: stivali e guanti di gomma o di adatta materia plastica; occhiali protettivi a tenuta stagna ai gas; tute di gomma o di adatta materia plastica; copricapo a visiera in tessuto impermeabilizzato resistente ai corrosivi con protezione per il collo a schermo fisso trasparente. Tutti questi mezzi devono essere tenuti in un locale adatto, ben ventilato e prontamente accessibile a tutto l'equipaggio;

istruzioni all'equipaggio in caso di contatto con i « residui »: lavare con abbondante acqua e, in caso sia stato colpito il viso o gli occhi, lavare con acido borico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(1402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scioglimento dell'amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi e nomina del commissario straordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1982, registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 334, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1982, è stata sciolta l'amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI ed è stato nominato commissario straordinario dello stesso ente il dott. Enrico Gandolfi, al quale sono stati attribuiti i poteri del presidente, del consiglio e della giunta esecutiva dell'ENI, per il periodo di mesi sei dalla data di emanazione del decreto.

(1501)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. Unitas, in S. Antimo

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 sono state accettate le dimissioni dall'incarico dell'avv. Ermete Errico, a decorrere dalla data del decreto stesso, il predetto cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. Unitas ed in sua sostituzione è stato nominato l'avv. Luigi Campese.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(1467)

Autorizzazione alla Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio caseifici sociali », in Modena, all'ampliamento del magazzino generale ivi esercitato.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982, è stato autorizzato alla Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio caseifici sociali », in Modena, via Polonia n. 30, l'ampliamento del magazzino generale ivi esercitato con impianti di nuova costruzione della superficie complessiva di mq 3712,65.

(1431)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1982, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 296, il dott. Mario Brosco è stato nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. Vittorio La Monica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1492)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Anfo Prillit »

L'esplosivo denominato « Anfo Prillit » fabbricato dalla società Nitro Nobel di Gyttorp (Svezia) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 2ª categoria gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(1451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1284,05	1284,05	1284,10	1284,05	1284 —	1284 —	1283,95	1284,05	1284,05	1284,05
Dollaro canadese	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058,10	1058 —	1058 —	1058 —
Marco germanico	540,16	540,16	540,40	540,16	540 —	540,15	540,10	540,16	540,16	540,15
Fiorino olandese	493,45	493,45	493,30	493,45	493 —	493,40	493,30	493,45	493,45	493,45
Franco belga	29,178	29,178	29,19	29,178	29,20	29,15	29,189	29,178	29,178	29,18
Franco francese	210,66	210,66	210,80	210,66	210,50	215,65	210,58	210,66	210,66	210,65
Lira sterlina	2315,20	2315,20	2315,25	2315,20	2311 —	2315,20	2316 —	2315,20	2315,20	2315,20
Lira irlandese	1905,30	1905,30	1906 —	1905,30	1902 —	—	1905 —	1905,30	1905,30	—
Corona danese	161,06	161,06	161 —	161,06	160,75	161,05	160,95	161,06	161,06	161,05
Corona norvegese	214,22	214,22	213,90	214,22	213,90	214,20	213,80	214,22	214,22	214,25
Corona svedese	220,95	220,95	220,40	220,95	220,50	220,90	220,90	220,95	220,95	220,95
Franco svizzero	684,50	684,50	684,50	684,50	683,50	684,50	684,10	684,50	684,50	684,55
Scellino austriaco	76,995	76,995	76,95	76,995	76,80	76,95	77,15	76,995	76,995	77 —
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,45	18,40	18,40	18,48	18,30	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,301	12,301	12,28	12,301	12,25	12,30	12,29	12,301	12,301	12,30
Yen giapponese	5,362	5,362	5,36	5,362	5,40	5,35	5,36	5,362	5,362	5,36
E.C.U.	1304,77	1304,77	—	1304,77	—	—	1304,77	1304,77	1304,77	—

Media dei titoli del 12 marzo 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	37,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,350
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	76,675
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	60,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,725
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,775
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,275
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—
» » » 15 % 1- 1-1983	—
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1984	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1982

Valuta	
Dollaro USA	1284 —
Dollaro canadese	1058,050
Marco germanico	540,130
Fiorino olandese	493,375
Franco belga	29,183
Franco francese	210,620
Lira sterlina	2315,600
Lira irlandese	1905,15
Corona danese	161,005
Corona norvegese	214,010
Corona svedese	220,925
Franco svizzero	684,320
Scellino austriaco	77,072
Escudo portoghese	18,350
Peseta spagnola	12,295
Yen giapponese	5,361
E.C.U.	1304,77

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 15 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1279,95	1279,95	1280 —	1279,95	1280 —	1279,90	1280,05	1279,95	1279,95	1279,95
Dollaro canadese	1052,55	1052,55	1052 —	1052,55	1051 —	1052,50	1052,75	1052,55	1052,55	1052,55
Marco germanico	540,75	540,75	540,80	540,75	540,25	540,70	540,75	540,75	540,75	540,75
Fiorino olandese	493,61	493,61	493,90	493,61	493,25	493,60	493,50	493,61	493,61	493,60
Franco belga	29,219	29,219	29,22	29,219	29,20	29,20	29,22	29,219	29,219	29,20
Franco francese	210,41	210,41	210,60	210,41	210,60	210,40	210,47	210,41	210,41	210,40
Lira sterlina	2310,50	2310,50	2312 —	2310,50	2311 —	2310,45	2311 —	2310,50	2310,50	2310,50
Lira irlandese	1904,90	1904,90	1907 —	1904,90	1905 —	—	1905 —	1904,90	1904,90	—
Corona danese	160,94	160,94	161 —	160,94	160,80	160,95	160,95	160,94	160,94	160,95
Corona norvegese	213,82	213,82	213,70	213,82	213,50	213,80	213,79	213,82	213,82	213,85
Corona svedese	220,58	220,58	220,48	220,58	220,40	220,55	220,62	220,58	220,58	220,60
Franco svizzero	684,75	684,75	684,50	684,75	684 —	684,70	684,43	684,75	684,75	684,75
Scellino austriaco	76,942	76,942	77 —	76,942	77 —	76,95	77 —	76,942	76,942	76,95
Escudo portoghese	18,35	18,35	18,38	18,35	18,32	18,30	18,30	18,35	18,35	18,35
Peseta spagnola	12,315	12,315	12,31	12,315	12,30	12,30	12,32	12,315	12,315	12,30
Yen giapponese	5,347	5,347	5,36	5,347	5,35	5,35	5,3460	5,347	5,347	5,35
E.C.U.	1304,80	1304,80	—	304,80	—	—	1304,82	1304,80	1304,80	—

Media dei titoli del 15 marzo 1982

Rendita 5% 1935	37,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,225
» 5,50% » » 1968-83	89,350
» 5,50% » » 1969-84	83,475
» 6% » » 1970-85	76,675
» 6% » » 1971-86	75,600
» 6% » » 1972-87	76,100
» 9% » » 1975-90	75 —
» 9% » » 1976-91	69,775
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	62,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,2500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,800
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100 —
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,425
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,450
» » » 15% 1- 1-1983	97,075
» » » 18% 1- 7-1983	99,750
» » » 12% 1-10-1983	90,025
» » » 12% 1- 1-1984	88,625
» » » 12% 1- 4-1984	87,250
» » » 12% 1-10-1984	85,425
» » Nov. 12% 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1982

Dollaro USA	1280 —
Dollaro canadese	1052,650
Marco germanico	540,750
Fiorino olandese	493,555
Franco belga	29,219
Franco francese	210,44
Lira sterlina	2310,75
Lira irlandese	1904,95
Corona danese	160,945
Corona norvegese	213,805
Corona svedese	220,60
Franco svizzero	684,59
Scellino austriaco	76,971
Escudo portoghese	18,325
Peseta spagnola	12,317
Yen giapponese	5,346
E.C.U.	1304,82

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di capo ufficio cifra e telegrafo, coadiutore e agente tecnico.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1982, n. 3, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 gennaio 1982 con il quale è stata approvata la graduatoria generale ed è stato dichiarato il vincitore del concorso al posto di capo ufficio cifra e telegrafo, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1980.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1982, n. 3, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a sette posti di coadiutore in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 ed elevato a complessivi dieci posti con decreto ministeriale 10 marzo 1981.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1982, n. 3, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di agente tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979.

(1445)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di bracciante agricolo presso la seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Roma seconda, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ventitrè unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio;
Considerato che le suddette unità vengono così ripartite: un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di guardiano, due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di bracciante agricolo, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli, riservato alle categorie prodotte dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di due posti di operaio comune di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Roma seconda per la qualifica di bracciante agricolo.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione degli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;
2) possesso della licenza di scuola elementare;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatto su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione

del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) *Titolo di studio*: (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;

con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;

con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai comuni di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la qualifica di: bracciante agricolo ed assegnati alla seconda Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1981

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 351

Allegato *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . . c.a.p. . . . telefono . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di bracciante agricolo presso la seconda Università di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 (3).

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1390)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1440)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica o in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per l'orto botanico dell'Università di Parma per la qualifica di giardiniere diplomato.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per l'orto botanico dell'Università di Parma per la qualifica di mestiere di giardiniere e ortolano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(1443)

Concorso a sessanta posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1441)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 5 marzo 1975, n. 23 e 15 luglio 1976, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppresso l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1975, n. 23.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppresso l'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22 e sostituito dal seguente:

« La misura del rimborso per presenza e permanenza spettante ai componenti del consiglio regionale per la partecipazione alle riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza, della giunta, delle commissioni permanenti e speciali, della conferenza dei capi gruppo e del collegio dei revisori dei conti è pari a quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo con legge regionale 1° febbraio 1979, n. 5.

Ai componenti del consiglio regionale residenti in comuni distanti oltre dieci chilometri dal capoluogo e che non abbiano in assegnazione un'auto della Regione è dovuta, altresì, un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ».

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà quantificato con la stessa legge approvativa dei bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1982

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 2.

Interventi aggiuntivi nei settori della bonifica e delle opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per finanziare interventi straordinari volti al ripristino dell'efficienza di opere di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche del 4 e 5 settembre 1981, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa aggiuntiva di lire 200 milioni.

Art. 2.

Per il completamento degli interventi per opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, per l'anno 1981, è previsto un onere di lire 800 milioni.

Art. 3.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione al bilancio 1981 di un miliardo di lire da apportarsi al cap. 43010.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, nonché al bilancio pluriennale 1981-83 della regione Molise sono apportate le variazioni descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 *dello statuto ed entra in vigore* il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1982

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 3.

Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione - Norme di funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è istituita in ogni provincia la commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione.

La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale e si avvale, per i compiti di segreteria e per il funzionamento, di personale assegnato dall'intendente di finanza.

La commissione si compone:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;

c) dal coordinatore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia di edilizia ed urbanistica nominati dal consiglio regionale a voto limitato;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dal consiglio regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, le commissioni sono integrate dal sindaco di ciascun comune interessato o da un suo delegato.

Art. 2.

Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del consiglio regionale, salvo la proroga fino all'effettiva sostituzione o conferma.

Tali esperti sono dichiarati decaduti, con deliberazione della giunta regionale, qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione, a tal fine il presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale la relativa segnalazione. Alla sostituzione dei componenti dichiarati decaduti si provvede nelle forme proprie dell'elezione di cui al precedente art. 1.

A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 1 debbono provvedere alla sostituzione dei loro delegati.

Art. 3.

Le commissioni stabiliscono periodicamente, in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla giunta regionale.

Art. 4.

Il presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno otto giorni prima della seduta e con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.

Tale avviso, con allegato ordine del giorno, dovrà essere altresì inviato al presidente della giunta regionale ed agli assessori regionali in materia di lavori pubblici ed urbanistica.

Art. 5.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alla determinazione del valore agricolo medio e dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

I verbali delle adunanze debbono essere redatti dal segretario e riportati in apposito registro con l'indicazione dei nomi dei componenti presenti.

Il segretario curerà altresì gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle decisioni della commissione all'ente espropriante, per la successiva notifica ai soggetti interessati, ed alla giunta regionale per la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta al presidente ed ai componenti, compreso il segretario, un'indennità pari al 75 % di quella prevista dalla legge regionale per i componenti degli organi regionali di controllo, nonché l'eventuale indennità di missione nella stessa misura prevista dalla legge regionale n. 11 del 1981.

Alla liquidazione provvede l'amministrazione regionale su segnalazione mensile dei presidenti delle commissioni.

Art. 7.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'onere previsto di L. 5.000.000 per l'anno 1981 è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 23400 « Indennità e rimborso di spese ai componenti delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi, legge 28 gennaio 1977, n. 10 » che viene dotato di uno stanziamento di competenza di 5 milioni e una previsione di cassa di pari importo, previe analoghe riduzioni da apportarsi agli stanziamenti del cap. 55200 della spesa del bilancio di previsione 1981.

Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci determinerà l'onere annuale della spesa relativa.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1982

d'AIMMO

(1173)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1981, n. **43.**

Interventi straordinari a favore dei comuni per attività socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 4 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di corrispondere all'aumento della domanda di servizi e prestazioni socio-assistenziali da parte dei cittadini più bisognosi, determinatasi a seguito della crisi che incide pesantemente sulla situazione socio-economica del Piemonte, la regione Piemonte assegna ai comuni contributi straordinari *una tantum* per complessive L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Modalità di riparto e di erogazione

I contributi di cui al precedente articolo verranno assegnati in base alla popolazione di ciascun comune e saranno erogati, con provvedimento della giunta regionale, alle UU.SS.LL. entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di L. 1.000.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi straordinari ai comuni per interventi e prestazioni socio-assistenziali ai cittadini più bisognosi » e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 ottobre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. **44.**

Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 4 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' introdotto all'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 38, il seguente quarto comma:

La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che hanno contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione, ai sensi della legge n. 285 del 1° giugno 1977 sopracitata, avviene mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli enti medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi precedono nella graduatoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 ottobre 1981

ENRIETTI

(1257)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820770)